

2009: «riservandosi di richiedere materialmente la rifusione di dette somme in caso di affermazione di responsabilità penali e civili ad esito delle indagini giudiziarie in corso».

A garanzia della restituzione delle annualità di cui al punto precedente, le somme dovranno essere indicate nel piano economico-finanziario all'interno del Piano d'Ambito (art. 11 della l.r. n. 26/2003 e s.m. e i.).

Le opere in argomento dovranno ottenere ai sensi della l.r. n. 1/2000 e s.m. e i., i prescritti pareri relativi alla realizzazione di opere pubbliche sussidiate.

Le opere in argomento sono altresì soggette alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 20, della l.r. n. 18 del 31 luglio 2007.

Art. 3 – Disposizioni generali

È fissato alla data del il termine per la sottoscrizione del presente accordo.

Per la Regione Lombardia

Direzione Generale

Servizi di Pubblica Utilità

Per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Varese

Milano il

(BUR20090112)

D.g.r. 18 novembre 2009 - n. 8/10557

(5.3.3)

Adeguamento dei segni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9307/2009

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», ed in particolare l'articolo 3, che affida alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio, comprensive, tra l'altro, del rilascio agli enti organizzatori dei tesserini personali e dei distintivi del servizio;

Richiamata la precedente deliberazione 20 luglio 1993, n. 39311, di «Determinazione delle caratteristiche dei distintivi e tesserini personali, nonché dei contrassegni dei mezzi in dotazione al servizio volontario di vigilanza ecologica»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2009, n. 9307 di «Approvazione del manuale del marchio e della nuova immagine coordinata per la comunicazione di Regione Lombardia»;

Considerata la necessità di modificare le caratteristiche dei distintivi e dei tesserini personali, nonché dei contrassegni dei mezzi in dotazione al servizio, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni relative al manuale del marchio e alla nuova immagine coordinata per la comunicazione di Regione Lombardia, come peraltro espressamente richiesto dalla Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine nella seduta del 3 novembre 2009;

Valutata, inoltre, l'opportunità, al fine di omogeneizzare le singole iniziative attuate finora sul territorio da alcuni servizi di vigilanza ecologica, di individuare le caratteristiche e le modalità di utilizzo della bandiera distintiva del servizio GEV;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- adeguare i segni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia;
- provvedere all'approvazione delle nuove caratteristiche dei distintivi, dei tesserini personali e dei contrassegni dei mezzi in dotazione, nonché della bandiera del servizio di vigilanza ecologica volontaria, secondo i modelli allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- sostituire, nel contempo, i precedenti allegati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 39311/1993;

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere ad un primo acquisto dei nuovi segni distintivi, da distribuire agli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica, al fine di una progressiva sostituzione dei segni distintivi divenuti incompatibili con le disposizioni relative al marchio di Regione Lombardia;

Considerato che l'importo complessivo per l'acquisto delle bandiere e dei segni distintivi, pari ad € 18.000, trova imputazione, all'UPB 6.4.5.2.154 capitolo 4512 del Bilancio 2009, per un importo pari ad € 8.000 per le bandiere e all'UPB 6.4.3.2.161 capitolo 5787 del Bilancio 2009 per un importo pari ad € 10.000, per l'acquisto dei segni distintivi;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare i nuovi segni distintivi del servizio di vigilanza ecologica volontaria di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato A) Logo del servizio di vigilanza ecologica;
- allegato B) Bandiera del servizio di vigilanza ecologica;

2) di abrogare gli Allegati A, B, C e D della deliberazione della Giunta regionale 39311/1993 e tutti i successivi provvedimenti incompatibili con gli allegati di cui alla presente deliberazione, riconfermando le altre disposizioni non abrogate della deliberazione della Giunta regionale 39311/1993;

3) di prendere atto che l'importo complessivo per l'acquisto delle bandiere e dei segni distintivi, pari ad € 18.000, trova imputazione, all'UPB 6.4.5.2.154 capitolo 4512 del Bilancio 2009, per un importo pari ad € 8.000 per le bandiere e all'UPB 6.4.3.2.161 capitolo 5787 del Bilancio 2009 per un importo pari ad € 10.000, per l'acquisto dei segni distintivi;

4) di affidare alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la definizione delle modalità di progressiva sostituzione degli attuali segni distintivi divenuti incompatibili;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

Adeguamento dei segni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9307/2009

ALLEGATO A)

LOGO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA



COLORI:

Verde chiaro: PANTONE 362C (Quadricomia 75 Cyan – 100 Giallo)

Verde scuro: PANTONE 357C (Quadricomia 90 Cyan – 40 Magenta – 100 Giallo)

DIMENSIONI:

Distintivo in lega metallica leggera: 6,60 x 5,70 cm

Adesivo per autovetture e natanti: 32,80 x 28,40 cm

Adesivo o targa per cicli e motocicli: 13,00 x 11,30 cm

Adeguamento dei segni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9307/2009

**ALLEGATO B)
BANDIERA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA**



COLORI: Verde chiaro: PANTONE 362C (Quadricomia 75 Cyan – 100 Giallo)

LOGHI

In alto a sinistra il marchio di Regione Lombardia in orizzontale secondo il modello previsto dalla d.g.r. 9307/09.

In basso a destra il marchio GEV Lombardia secondo il modello previsto dall'Allegato A alla presente d.g.r.

DIMENSIONI: 100 x 150 cm.

MODALITÀ DI UTILIZZO:

La bandiera può essere esposta nella sede del servizio volontario di vigilanza ecologica e può essere utilizzata in occasioni di manifestazione di rilevante interesse che vedono coinvolti i volontari e anche nelle manifestazioni dell'ente gestore.

La bandiera deve sempre essere usata in modo dignitoso. Non deve mai essere portata sostenuta piatta o orizzontalmente, ma sempre in alto e libera di sventolare naturalmente. Mai usata come copertura di tavoli o sedute o come qualsiasi tipo di drappaggio. Mai usata come involucro per qualsiasi oggetto da contenere, trasportare o spedire.

(BUR20090113)

D.g.r. 18 novembre 2009 - n. 8/10564

(5.0.0)

Modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità (art. 7, l.r. n. 20/99 e art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/06)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 85/337 CEE del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 3/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003;

Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea»;

Visto il Titolo III «La Valutazione d'Impatto Ambientale» della Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, pubblicato sulla G.U. n. 88 – Supplemento Ordinario – del 14 aprile 2006, riguardante «Norme in materia Ambientale», così come modificato e integrato dal d.lgs. 15 gennaio 2008 n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152», recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla G.U. n. 24 – Supplemento Ordinario – del 29 gennaio 2008;

Precisato che:

– l'art. 36, comma 3, lett. s) del citato d.lgs. 152/2006 ha abrogato il d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Ambientale»;

– l'art. 36, comma 3, lett. aa) del citato d.lgs. 152/2006 ha abro-

gato il d.p.c.m. 3 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

– l'art. 36, comma 3, lett. bb) del citato d.lgs. 152/2006 ha abrogato il d.p.c.m. 1° settembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;

Considerato che l'art. 29, comma 4, del d.lgs. 152/2006 ha previsto, tra l'altro, sanzioni riguardanti «interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di VIA nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali»;

Considerato che l'art. 29, comma 6, del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, ha disposto che «Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti»;

Preso atto che l'art. 7 della legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 recante «Norme in materia di impatto ambientale», così come modificata dalla legge regionale n. 3 del 24 marzo 2003 relativa a «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona», aveva già provveduto a disciplinare l'irrogazione di sanzioni amministrative avverso opere poste in essere in violazione delle disposizioni di via o in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità ambientale;

Osservato che l'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. 152/2006 impone alle Regioni di adeguare «il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore», ovvero entro il 14 febbraio 2009, e dispone altresì che «in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto», mentre il comma 2 del sopracitato art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che «trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili»;

Accertato che è vigente la legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 e che, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 7 (Sanzioni) della sopracitata legge regionale n. 20/1999 devono considerarsi adeguate alla normativa statale attualmente in vigore e che, pertanto, esse continuano a trovare piena applicazione congiuntamente a quanto ulteriormente disposto dal sopraggiunto d.lgs. 152/2006;

Rinvenuta, tuttavia, l'opportunità, stante l'utilizzo da parte della normativa regionale vigente (l.r. 20/1999) di una differente terminologia rispetto alla sopravvenuta legislazione statale (d.lgs. 152/2006), di effettuare le dovute precisazioni comparando il frasario delle normative sopracitate e definendone nel contempo la reale portata al fine di precisare in modo univoco i criteri interpretativi per la corretta applicazione, da parte delle autorità competenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 3 settembre 1999 n. 20, delle normative di cui trattasi, così come specificato nell'Allegato 1 – Sezione A, alla presente deliberazione di Giunta regionale;

Ricordato che, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, esplicitati anche dall'articolo 3 «Elemento soggettivo» della l. n. 681 del 20 novembre 1989, costituiscono presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative sia l'elemento oggettivo, ovvero l'avvenuta violazione della norma, sia l'elemento soggettivo, ovvero l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione, nelle forme del dolo o della colpa;

Ricordato altresì, con specifico riferimento all'elemento soggettivo, che il comma 2 dell'art. 3, della l. n. 681 del 20 novembre 1989 dispone che «nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa» e che, secondo pacifica giurisprudenza, l'errore dell'autore dell'infrazione sulla liceità della condotta posta in essere, correntemente indicata come «buona fede», può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità del fatto e non avviabile con l'ordinaria diligenza;

Rilevato che le disposizioni contenute nell'art. 7 (Sanzioni) della sopracitata legge regionale n. 20/1999 possono dunque trovare applicazione solamente laddove ricorrano, entrambi e contestualmente, i presupposti, oggettivo e soggettivo, sopra definiti;

Ritenuto, peraltro, opportuno che nelle ipotesi in cui non siano applicabili le sanzioni contenute nell'art. 7 della sopracitata legge regionale n. 20/1999 a causa dell'insussistenza del presupposto